

Al



## AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

---

Ordinanza n. 8

### IL PRESIDENTE

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 6 febbraio 2008 notificato il 7 febbraio 2008., di nomina del sig. Luigi Merlo nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

**VISTI** l'art. 6 comma 1 lettera a) della L. 28 gennaio 1994, n. 84 ("recante la "riforma della legislazione in materia portuale), che affida all'Autorità Portuale di Genova compiti di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione ed ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24 della medesima L. n. 84/1994;

**VISTO** il Codice della Navigazione;

**VISTI** il proprio Decreto 13 maggio 1997, 489 (recante l'individuazione del personale con funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro), nonché il proprio Decreto del 14 marzo 2001, n. 386 (col quale è stata approvata la relazione in materia di procedure comportamentali del personale ispettivo);

**VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 3/2003 (recante il "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova");

**VISTA** la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione- DEM 3 SP/1160 del 1999 che disciplina compiti e attività dei consulenti chimici di porto ;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro");

**VISTO** il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 (recante l' "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485");

**VISTO** il Decreto 7 settembre 2002 del Ministero della Salute (su " ... le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio");

**VISTE** le raccomandazioni contenute nel Codice di buone pratiche dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla sicurezza e salute nei porti, in particolare al paragrafo 6.3.6.1, concernente le precauzioni da adottare nel caso di apertura dei contenitori;

**VISTI** il verbale di intesa sulla fase di sperimentazione del controllo dell'atmosfera interna dei contenitori presso il terminal V.T.E. sottoscritto il 12.10.2007 e gli esiti di tale sperimentazione presentati in occasione della seduta del Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro del 5 marzo 2008 a cura dei consulenti chimici di porto;

**VISTO** il verbale di intesa sulla procedura sperimentale del controllo dell'atmosfera interna dei contenitori destinati all'apertura nell'ambito del porto di Genova sottoscritto il 02.05.2008;

**SENTITO** il Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro in occasione delle sedute del 08.11.2005, 19.09.2006, 14.02.2007, 15.03.2007, 29.03.2007, 05.03.2008, 26.03.2008 ;

**SENTITE** la Capitaneria di Porto di Genova e la ASL territorialmente competente, in occasione delle sedute all'uopo tenutesi in seno al Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro;

**CONSIDERATA** la frequente presenza di sostanze tossiche all'interno dei contenitori manipolati in ambito portuale;

**RITENUTO** di dover conseguentemente procedere, anche alla luce delle disposizioni normative nonché delle raccomandazioni sopra ricordate e fermi restando gli obblighi già previsti dalla legge, all'adozione di una specifica regolamentazione relativa al controllo preventivo dell'atmosfera interna dei contenitori, al fondamentale fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

Fermi restando tutti gli obblighi già previsti dalla legislazione vigente, è compito del disponente della merce richiedere al Consulente Chimico di Porto l'analisi chimica dell'atmosfera interna dei contenitori di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza, preventivamente alle operazioni di apertura degli stessi in ambito portuale. Detta richiesta, finalizzata alla verifica della eventuale presenza di agenti chimici pericolosi, dovrà essere effettuata dal disponente della merce contestualmente alla richiesta di messa a disposizione e/o apertura del contenitore presentata all'impresa portuale/terminal ai sensi dell'allegato 2 alla presente Ordinanza.

### **Art. 2**

A seguito delle analisi chimiche di cui all'Art.1 il Consulente Chimico di Porto rilascia al disponente della merce apposita certificazione attestante lo stato di sicurezza per l'incolumità e la salute delle persone contenente le opportune considerazioni e/o prescrizioni per lo svolgimento delle operazioni previste e/o per la messa in sicurezza dell'unità controllata. Il disponente della merce provvede a presentare detta certificazione all'impresa portuale/terminal prima dello svolgimento delle operazioni di apertura del contenitore.

### **Art. 3**

L'impresa portuale permette ai lavoratori, prima che essi accedano ai contenitori, di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, la dichiarazione attestante l'assenza di agenti chimici pericolosi e/o la certificazione attestante lo stato di sicurezza per l'incolumità e la salute delle persone di cui all'Art.2 della presente Ordinanza ovvero la certificazione preliminare di cui alla tabella allegato 3.

### **Art. 4**

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente alle Aziende Sanitarie Locali, il personale ispettivo dell'Autorità Portuale di Genova, individuato ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ha potestà di richiedere al datore di lavoro e/o al disponente della merce evidenza della dichiarazione o della certificazione di cui agli artt. 2 e 3 della presente ordinanza.

### **Art. 5**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art.1174 Cod Nav. salvo che il fatto costituisca altro e più grave illecito.


Il personale ispettivo dell'Autorità Portuale di Genova procede a tal fine secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della medesima Autorità Portuale di Genova del 14 marzo 2001, n. 386.

### **Art. 6**

La presente Ordinanza entrerà in vigore alle ore 00.01 del 1 gennaio 2009

Genova, 30.12.08

Il Presidente  
Luigi Marlo



## Allegato 1

- 1) **Contenitori fumigati: trattati e ventilati all'origine (escluse le pelli umide).**
- 2) **Contenitori "under fumigation": trattati e NON ventilati all'origine (IMO 9, UN 3359).**
- 3) **Contenitori il cui carico è costituito da merci classificate pericolose ai sensi del IMDG Code / BC Code IMO /ADR / RID / ICAO / IATA o recanti indicazioni di pericolo non codificate.**
- 4) **Contenitori il cui carico è costituito da prodotti chimici non considerati pericolosi ai sensi dell' IMDG Code / BC Code IMO ma che presentano Frasi di Rischio da R1 a R68 ai sensi della vigente normativa UE.**
- 5) **Contenitori il cui carico è costituito dalle seguenti tipologie di merce:**
  - a) **Riso, cereali, granaglie, prodotti coloniali (the, camomilla, ecc. escluso il caffè), frutta con guscio, legumi, sementi e quant'altro solitamente soggetto a fumigazione con "fosfina".**
  - 6) **Leghe metalliche e/o metalli / metalloidi capaci di emettere gas tossici e/o infiammabili (es. ferrosilicio, silicomanganese, ferrosilicomanganese, silicio elementare grezzo, zinco impuro, ecc.).**
- 7) **Contenitori che presentano etichettature/nastrature/segnali tali da far ritenere possibile/probabile la presenza di agenti chimici pericolosi al loro interno.**

## Allegato 2

### Procedura di controllo di cui agli articoli 1 e 2 della presente Ordinanza

Premesso che:

Il disponente della merce che ha richiesto all'impresa portuale/terminal l'apertura di uno o più contenitori di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza, per i quali contenitori dovrà aver luogo una verifica preventiva del Consulente Chimico di Porto, sarà chiamato ad osservare la seguente procedura:

- a) entro le ore 17.00 di ogni giorno lavorativo il disponente della merce invierà all'impresa portuale/terminal richiesta di messa a disposizione del contenitore mediante l'accluso modulo di cui all'allegato 3;
- b) l'impresa portuale / terminal qualora nella richiesta di posizionamento verifichi la contestuale necessità di verifica preventiva del consulente chimico di Porto, provvederà:
  - i) a segnalare al consulente chimico di porto la necessità del suo intervento;
  - ii) a posizionare, in area verifiche, il/i contenitore/i entro le ore 08.00 del giorno successivo;
- c) entro le ore 12 del giorno in cui il container risulta effettivamente disponibile, il Consulente Chimico di Porto rilascia il certificato di cui all'art. 2.

L'impresa portuale/terminal metterà comunque a disposizione del consulente chimico di porto l'elenco dei contenitori effettivamente posizionati per le operazioni di apertura entro le ore 08.00 di ogni giorno lavorativo.

Nel caso di contenitori contenenti merci pericolose ai fini del trasporto marittimo, o comunque contenenti sostanze o miscele di sostanze riportanti frasi di rischio da R1 ad R68 secondo la legislazione comunitaria, il disponente della merce dovrà anche comunicare al Consulente Chimico di Porto, entro lo stesso termine sopra riportato, indicazioni ulteriori circa la natura della merce stessa (Classe Imo, UN number, numero CAS, quando disponibile, Scheda di Sicurezza a 16 punti) e la data prevista della verifica.

Le richieste pervenute successivamente a tale termine e non comprese nella comunicazione di cui sopra NON verranno prese in considerazione ed i controlli saranno svolti entro le ore 12 del giorno successivo il ricevimento della richiesta.

Allegato 3

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE

RICHIESTA DI SERVIZIO PER APERTURA CONTENITORE

Data \_\_\_\_\_

SPETT.le TERMINAL \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di rappresentante della Società \_\_\_\_\_

richiede la messa a disposizione dell/i contenitore/i sottoriportato/i ai fini dell'esecuzione del servizio di \_\_\_\_\_

( verifica, svuotamento, perizia, tramacco, ecc.)  
Si comunica che, dall'esame documentale e dalle informazioni acquisite in relazione al carico, i container sotto specificati dovranno/non dovranno essere preventivamente controllati, e certificati dal CONSULENTE CHIMICO DI PORTO in quanto contenenti merci riportate/ non riportate nell'allegato 1 o diversamente identificate.

CONTENITORE	TIPO	MERCE	ORIGINE/ PROVENIENZA	AUTORITA' RICHIEDENTE	CLIENTE RICHIEDENTE	CONTROLLO PREVENTIVO CHIMICO di PORTO SI - NO	TIPOLOGIA DI RISCHIO *

\* Tipologia di rischio

F

Contenitori fumigati: trattati e ventilati all'origine (escluse le pelli umide) Contenitori "under fumigation": trattati e NON ventilati all'origine (IMO 9, U/N 3359. Contenitori il cui carico è costituito dalle seguenti tipologie di merce: Riso, cereali, granaglie, prodotti coloniali (the, camomilla, ecc. escluso il caffè), frutta con guscio, legumi, sementi e quant'altro solitamente soggetto a fumigazione con "fosfina"

IMO

Contenitori il cui carico è costituito da merci pericolose classificate ai sensi del IMDG Code / BC Code IMO / ADR / RID o recanti indicazioni di pericolo non codificate.

P

Contenitori il cui carico è costituito da prodotti chimici non considerati pericolosi ai sensi dell' IMDG Code / BC Code IMO ma che presentano Frasi di Rischio da RI a R68 ai sensi della vigente normativa U.E.

L

Leghe metalliche e/o metalli / metalloidi capaci di emettere gas tossici e/o infiammabili (es. ferrosilicio, silicomanganese, ferrosilicomanganese, silicio elementare grezzo, zinco, ecc.)

E

Contenitori che presentano etichettature/nastrature/segnali tali da far ritenere probabile la presenza di agenti chimici pericolosi al loro interno